
**Regolamento per la tenuta di un “Elenco di
Professionisti” da mettere a disposizione
delle Banche associate da cui poter
attingere per la composizione dei rispettivi
collegi sindacali**

1	OBIETTIVO E GESTIONE DEL DOCUMENTO	3
1.1	OBIETTIVO DEL DOCUMENTO	3
1.2	GESTIONE DEL DOCUMENTO	3
1.3	PUBBLICITA'	3
2	OGGETTO.....	4
3	REQUISITI	4
3.1	REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ	5
3.2	COMPETENZE SPECIFICHE DI SETTORE	6
4	MODALITÀ DI ADESIONE.....	7
5	COMPENSI.....	7
6	CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELLA FEDERAZIONE.....	8

1 Obiettivo e gestione del documento

1.1 Obiettivo del documento

Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra la Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito anche "Federazione") e i soggetti terzi, nel prosieguo identificati col termine "Professionisti".

Tale rapporto è finalizzato alla:

- predisposizione di un "Elenco di Professionisti" (di seguito anche "Albo della Federazione") da mettere a disposizione delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane associate alla Federazione (di seguito anche solo "Banche" o "BCC") da cui le stesse potranno attingere per la composizione del Collegio Sindacale (di seguito anche "CS" o "Collegio");
- definizione di tariffe *standard* da applicare per l'incarico di sindaco nelle BCC.

1.2 Gestione del documento

Il presente Regolamento è stato approvato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione della Federazione in data 5 marzo 2015.

Le attività preparatorie sono state svolte – nell'ambito del competente progetto interfederale realizzato con le Consorelle del Veneto, di Lazio-Umbria-Sardegna e dell'Emilia-Romagna - dalle Funzioni Legale-Normativa e *Compliance*, incaricate inoltre della redazione e dell'aggiornamento del presente documento.

1.3 Pubblicità

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito Internet della Federazione e trasmesso alle BCC associate, le quali, dal canto loro, provvedono a renderlo noto mediante inserimento nel proprio sito Internet.

2 Oggetto

Con la richiesta di iscrizione all'Albo della Federazione, il Professionista si impegna a svolgere – presso le Banche che decideranno di incaricarlo – i compiti e ad assolvere le responsabilità di sindaco tempo per tempo derivanti dalla normativa esterna ed interna di riferimento.

In particolare, il Professionista assicura la vigilanza¹:

1. sull'osservanza della legge e dello statuto;
2. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
3. sull'adeguatezza della struttura organizzativa;
4. sul sistema di controllo interno e sul RAF;
5. sull'adeguatezza ed affidabilità del sistema amministrativo-contabile;
6. in ordine al bilancio e alla relazione sulla gestione;
7. in ordine a operazioni sociali straordinarie ed altri eventi rilevanti.

Trasversalmente a queste categorie di compiti sono richiesti al Collegio Sindacale pareri in merito ad operazioni di particolare rilevanza per la Banca ed il suo sistema dei controlli interni.

Nello svolgimento dell'incarico, il Professionista si impegna ad operare nel rispetto del sistema dei valori della BCC che lo incarica con la dovuta riservatezza e in pieno spirito di collaborazione.

Inoltre, il Professionista si rende disponibile ad accettare - per l'adempimento dell'incarico presso le BCC - le tariffe *standard* riportate al successivo paragrafo 5.

3 Requisiti

Per essere iscritti all'Albo della Federazione i Professionisti devono essere in possesso di un insieme di requisiti ritenuti necessari per il corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti.

In particolare, la composizione dell'organo con funzione di controllo deve garantire:

- il rispetto dei requisiti di professionalità previsti dal codice civile;
- la presenza di competenze specifiche di settore.

Inoltre, i componenti del Collegio Sindacale devono assicurare un livello di professionalità e di esperienza adeguato alla complessità operativa e dimensionale della BCC.

¹ Per il dettaglio dei compiti previsti per il Collegio Sindacale si rinvia al documento della Federazione "Il Collegio Sindacale delle Banche di Credito Cooperativo".

3.1 Requisiti di professionalità e onorabilità

Sulla base dei requisiti di professionalità stabiliti dal codice civile², il Professionista che intende ottenere l'iscrizione all'Albo:

- deve essere iscritto nel registro dei revisori legali;
- in alternativa, deve ricoprire l'incarico di professore universitario di ruolo, in materie economiche o giuridiche oppure iscritto ad almeno uno dei seguenti albi professionali:
 - nella sezione A (Commercialisti) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - nell'albo degli avvocati;
 - nell'albo dei consulenti del lavoro.

Per quanto riguarda il requisito di onorabilità³, non possono essere iscritti all'Albo coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

² Requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2, nel caso in cui al Collegio Sindacale non siano assegnati compiti di revisione legale dei conti. Qualora al Collegio Sindacale sia affidata statutariamente l'attività di revisione dei conti, si applicano i requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 161 del 1998

³ V. D.M. n. 161/1998.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dalla lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3.2 Competenze specifiche di settore

I componenti del Collegio Sindacale delle BCC devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca.

Pertanto, fermo restando il rispetto dei requisiti di professionalità richiesti dal codice civile, sono richieste specifiche competenze di settore, consistenti nella conoscenza:

- a) **dell'operatività bancaria**, con particolare riguardo alle materie del credito, della finanza, dei servizi alla clientela;
- b) **dei mercati finanziari e dei servizi e delle attività di investimento**, con particolare riguardo al funzionamento dei mercati finanziari, all'intermediazione ed esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti;
- c) **della regolamentazione di settore**, con particolare riguardo alla tecnica bancaria, ai temi finanziari, alla materia fiscale, bilancistica e amministrativo-contabile, all'antiriciclaggio;
- d) **delle metodologie di gestione e controllo dei rischi e, più in generale, del sistema dei controlli interni**;
- e) **delle previsioni inerenti alla *corporate governance*, alla gestione imprenditoriale, all'organizzazione aziendale, anche con riferimento all'ICT (*Information and Communication Technology*)**.

Tali competenze si considerano acquisite da parte di coloro che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, abbiano maturato un'esperienza pluriennale (almeno un triennio consecutivo) in qualità di:

- sindaco presso banche (preferibilmente banche di credito cooperativo) e/o altri intermediari finanziari di pari o superiore dimensione e/o complessità operativa;
- soggetto che ha svolto funzione di amministrazione e/o direzione presso banche (preferibilmente banche di credito cooperativo) e/o altri intermediari finanziari e/o organismi di categoria, nonché presso Autorità di Vigilanza;
- responsabile di funzioni aziendali rilevanti presso banche quali, a titolo d'esempio, quelle relative al credito, alla finanza, alla struttura commerciale, al controllo interno, ai profili degli affari legali, dell'organizzazione, della pianificazione e controllo di gestione;

- libero professionista operante presso studi specializzati in una o più delle materie innanzi indicate ovvero docente universitario nel cui ambito di insegnamento rientri una o più delle stesse materie.

4 Modalità di adesione

I Professionisti interessati all'iscrizione all'Albo della Federazione devono compilare l'apposito modulo di richiesta riportato in appendice al presente Regolamento e trasmettere il loro *curriculum vitae*, con l'indicazione delle esperienze più significative.

Per la verifica del possesso delle citate competenze, la Federazione può richiedere altresì agli interessati:

- l'attestazione di iscrizione in albi o registri;
- la dichiarazione di imprese, società o enti;
- gli statuti e/o i bilanci di imprese o società;
- la certificazione di enti universitari;
- i certificati del casellario generale e dei carichi pendenti.

La Federazione provvede a comunicare al Professionista l'avvenuta iscrizione all'Albo e ne dà conseguente informazione a tutte le BCC mediante aggiornamento dell'elenco dei Professionisti iscritti all'Albo, pubblicato all'interno di una specifica sezione del proprio sito Internet alla quale hanno accesso tutte le BCC.

L'iscrizione all'Elenco suddetto avviene a titolo gratuito; per contro, la Federazione non assume alcun obbligo nei confronti del Professionista, se non quello dell'inserimento nell'elenco da pubblicare con le modalità di cui al precedente periodo.

5 Compensi

La preparazione professionale e l'impegno esigibile dai Professionisti sono e restano strettamente legati anche alla corresponsione di un compenso adeguato; inoltre, il ruolo da ricoprire richiede necessariamente il rispetto dei principi di predeterminazione e invariabilità del corrispettivo.

In relazione a ciò, sono definiti emolumenti *standard*, che si differenziano per tipologia di BCC, in funzione della relativa dimensione e complessità della struttura organizzativa, secondo la griglia che segue:

BCC con attivo di bilancio fino a 150 milioni di euro	BCC con attivo di bilancio da 150,01 a 300 milioni di euro	BCC con attivo di bilancio oltre 300 milioni di euro
Min. € 7.500 annui	Min. 12.500 annui	Min. 17.500 annui
Max € 10.000 annui	Max 15.000 annui	Max 20.000 annui

I compensi di cui sopra possono essere incrementati del 20% per il Professionista nominato Presidente del Collegio.

I suddetti compensi si intendono non comprensivi di IVA, dei contributi previsti per legge e delle spese rimborsabili, costituite da tutte le spese vive che sono da addebitare alla BCC al costo effettivamente sostenuto per l'espletamento dell'incarico (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le spese di vitto, alloggio, trasporto, rimborsi chilometrici, ecc.).

6 Cancellazione dall'Albo della Federazione

La perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al paragrafo 3.1 o il mancato rispetto degli impegni di cui al paragrafo 2 del presente Regolamento costituiscono causa di cancellazione dall'Albo della Federazione.

La Federazione provvede alla cancellazione dall'Albo di propria iniziativa, ovvero sulla base di tempestiva comunicazione:

- da parte del Professionista che venga a trovarsi in una delle situazioni innanzi richiamate;
- da parte della BCC che rilevi, per il Professionista in carica presso di sé, le medesime circostanze.

È facoltà del Professionista iscritto all'Albo richiedere in qualsiasi momento la cancellazione a mezzo di comunicazione scritta alla Federazione.